



CITTÀ DI LANZO TORINESE

C.A.P. 10074 - PROVINCIA DI TORINO

SETTORE EDUCATIVO ED ASSISTENZIALE

**CONVENZIONE PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DELL'ASILO NIDO
COMUNALE DI LANZO TORINESE DA PARTE DI MINORI RESIDENTI NEL
COMUNE DI ROBASSOMERO
PER IL
PERIODO 01/09/2010 - 31/07/2013**

PREMESSO CHE

COMUNE DI ROBASSOMERO
(PROV. di TORINO)
Allegato a Delib. n. 66 G.C.
del 26/07/2010

Il Consiglio Comunale con atto deliberativo n. 58 del 3/11/2000, esecutivo ai sensi di legge, ha approvato la presente bozza di convenzione per la fruizione del Servizio dell'Asilo Nido Comunale di Lanzo Torinese da parte di minori residenti nei Comuni limitrofi, costituita da n. 8 articoli.

Articolo 1

Tra il Comune di Lanzo Torinese rappresentato da Andrea FILIPPIN, sindaco pro tempore in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 30/11/2000, esecutiva ai sensi di legge, e il Comune di ROBASSOMERO, in esecuzione della deliberazione G.C. n. ___ del ___, esecutiva, con l'assistenza del Segretario del Comune di Lanzo Torinese, Dottor Paolo DEVECCHI, viene stipulata la presente convenzione per la fruizione del servizio dell'Asilo Nido di Lanzo Torinese da parte di minori residenti nei Comuni limitrofi.

Articolo 2

L'Amministrazione Comunale di Lanzo Torinese, mette annualmente a disposizione dei Comuni di cui all'art. 1 n. 10 posti per l'inserimento di minori nell'Asilo Nido.

Articolo 3

Eventuali posti, oltre ai 10 previsti, che risulteranno disponibili dopo l'esaurimento delle richieste provenienti dagli utenti residenti a Lanzo Torinese, verranno comunicate ogni anno in corrispondenza con le scadenze di iscrizione.

Al termine del periodo di iscrizione che scade annualmente il 30 maggio, per i posti risultati non coperti e per quelli che si renderanno disponibili nel corso dell'anno, verrà formulata una graduatoria unica fra i residenti e non residenti sulla base della data di presentazione delle domande.

Articolo 4

I residenti nei Comuni non convenzionati potranno essere ammessi all'asilo nido dopo esaurimento della graduatoria di residenti in Enti convenzionati e al costo pieno del servizio previsto dall'articolo 6 che dovrà essere garantito dal privato o dal Comune di residenza.

Articolo 5

Nel caso di inserimento di un bambino portatore di handicap, qualora si renda necessario la presenza di personale di sostegno non fornito dal Servizio Socio-assistenziale, dell'onere relativo dovrà farsene carico il Comune di residenza del portatore di handicap o la famiglia stessa.

Articolo 6

L'onere pro-capite per ogni mese di frequenza o di conservazione del posto sarà pari ad un undicesimo del costo annuo per posto nido, rilevato dall'ultimo bilancio consuntivo della gestione del Servizio Asilo Nido presentato alla Regione Piemonte, dedotto della parte di contributo concesso dalla Regione stessa per ogni bambino iscritto.

Le quote di contribuzione delle famiglie saranno invece stabilite ed introitate dal Comune di residenza.

Articolo 7

L'onere di spesa mensile pro-bambino dovrà essere versato dalle Amministrazioni Comunali convenzionate alla Tesoreria Comunale di Lanzo Torinese con frequenza bimestrale, previa emissione di reversale d'incasso da parte dell'Ufficio di Ragioneria del Comune di Lanzo Torinese, che verrà trasmessa ai Comuni a cura del Servizio con lettera di accompagnamento.

Articolo 8

La durata della presente Convenzione viene fissata in due anni con decorrenza 01/09/2010.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lanzo Torinese, _____

Il Sindaco di
LANZO TORINESE

Il Sindaco di
ROSASSOMERO

Il Segretario comunale
